



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 148/18**  
Lussemburgo, 4 ottobre 2018

Sentenza nella causa C-379/17  
Società Immobiliare Al Bosco Srl

**Il regolamento Bruxelles I non osta a che una normativa di uno Stato membro, che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata a fronte di un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto**

Il 19 novembre 2013, la Al Bosco, società immobiliare di diritto italiano, otteneva un'ordinanza del Tribunale di Gorizia che l'autorizzava a procedere ad un sequestro conservativo nei confronti del sig. Gunter Hober per un importo a concorrenza di EUR 1 000 000 sui suoi beni.

Il 22 agosto 2014, l'ordinanza di sequestro conservativo veniva dichiarata esecutiva in Germania dal Landgericht München (Tribunale regionale del Land di Monaco) in forza del regolamento n. 44/2001<sup>1</sup>. Detto regolamento è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale, semplificando le formalità ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione in modo rapido e semplice.

Il 23 aprile 2015, la Al Bosco chiedeva all'ufficio tedesco responsabile della tenuta dei registri immobiliari l'iscrizione di un'ipoteca sui beni immobili del debitore ubicati in Germania, ossia un appartamento in comproprietà e due posti in un parcheggio sotterraneo.

La richiesta veniva respinta in quanto tardiva. Infatti, secondo il codice di procedura civile tedesco, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è inammissibile una volta decorso il termine di un mese decorrente dalla data di emanazione dell'ordinanza o della sua notifica alla parte richiedente. Tale disposizione mira a tutelare il debitore, impedendo che decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti restino esecutive per un periodo di tempo relativamente lungo e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), dinanzi al quale pende la controversia, chiede se il regolamento Bruxelles I osti a che tale disposizione sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo straniera dichiarata esecutiva in Germania, rivolgendosi quindi alla Corte di giustizia affinché questa si pronunci in merito.

**Con la sentenza odierna, la Corte risponde che il regolamento Bruxelles I non osta a che la normativa di uno Stato membro (Germania), come quella in esame, che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata a fronte di un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro (Italia) e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto (Germania).**

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, c.d. "regolamento Bruxelles I bis"). Il regolamento n. 44/2001 continua tuttavia a trovare applicazione nella specie.

La disposizione tedesca in questione non riguarda, infatti, il rilascio della dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro (dichiarazione che, in base al regolamento Bruxelles I, dev'essere rilasciata in modo quasi automatico), bensì l'esecuzione vera e propria (che non è stata armonizzata dal regolamento Bruxelles I, restando quindi soggetta, in linea di principio, alla legge nazionale del giudice adito, nella specie il giudice tedesco).

Se è pur vero che, in linea di principio, il riconoscimento deve produrre l'effetto di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia di cui godono nello Stato membro in cui sono state pronunciate, non vi è tuttavia alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe. Tale principio vale per quanto riguarda l'applicazione del termine controverso.

Secondo la Corte, il termine di un mese previsto ai fini dell'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo, anche laddove si tratti di ordinanze emesse da giudici di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto (nel qual caso, il cui *dies a quo* è costituito dalla data di notificazione al creditore della dichiarazione di *exequatur*), non implica un reale rischio che il creditore stesso si trovi nell'impossibilità di eseguire nello Stato membro richiesto un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro e munita di esecutività.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*